

**PACCHETTI: B, C, F**

**Polizza Collettiva Non Agevolata –  
Integrativa sulle rese contro le avversità  
di frequenza e accessorie**

# **Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente**

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Informativa privacy,

**deve essere consegnato al Contraente prima della  
sottoscrizione del contratto.**

- **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
  - 1. Informazioni generali
  - 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
- **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
  - 3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
  - 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
  - 5. Aggravamento e diminuzione del rischio
  - 6. Premi
  - 7. Rivalse
  - 8. Diritto di recesso
  - 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
  - 10. Legislazione applicabile
  - 11. Regime fiscale
- **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**
  - 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
  - 13. Reclami
  - 14. Mediazione per la conciliazione delle controversie
  - 15. Perizia contrattuale e arbitrato
- **Glossario**
- **Condizioni di assicurazione**
  - Condizioni generali di assicurazione
  - Condizioni speciali di assicurazione
- **Valutazione danno complessivo delle avversità diverse da grandine**
- **Informativa privacy**

## **NOTA INFORMATIVA**

**Nota informativa relativa al contratto di assicurazione Grandine Prodotti Agricoli Agevolata Collettiva (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)**

*Gentile Cliente,*

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **l'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto assicurativo.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contrante e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **“Avvertenze”** sono stampate su fondo colorato, **in questo modo evidenziate** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it). UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

**La Nota informativa si articola in tre sezioni:**

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO****C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“la Società”), in breve UnipolSai S.p.A. società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111;
  - telefax 051.7096584;
  - sito internet: [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it);
  - indirizzo di posta elettronica: [info-danni@unipolsai.it](mailto:info-danni@unipolsai.it).
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2016.

Patrimonio netto: € 5.528.469.295,01

Capitale sociale: € 2.031.456.338,00

Totale delle riserve patrimoniali: € 3.117.825.796,04

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,43%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Si precisa che il contratto è stipulato per un solo ciclo produttivo.

**3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni**

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità, limitazioni ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione e differenziate in base alla formula prescelta dal Contraente, riguardano le seguenti avversità:

- catastrofali: Alluvione, Brina, Gelo e Siccità;
- frequenza: Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve;
- accessorie: Sbalzo Termico, Colpo di Sole e Vento Caldo;

solo qualora detti eventi siano previsti dal PAAN di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

**Avversità Atmosferiche.**

La Società, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità richiamate nelle garanzie del contratto assicurativo.

**CATASTROFALI:**

**Alluvione**, per i soli effetti negativi causati dall'allagamento dell'appezzamento assicurato;

**Gelo, Brina**, per i soli effetti negativi diretti provocati alla vitalità delle pianta e dall'alterazione della fisiologia di gemme, organi riproduttivi, e frutti allegati;

**Siccità**, per i soli effetti prodotti dalla carenza di contenuto idrico nel terreno.

**FREQUENZA:**

- **Grandine**, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
- **Vento Forte**, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **Eccesso di Pioggia**, per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta;
- **Eccesso di Neve**, per i soli danni meccanici diretti determinanti sulla pianta con conseguente compromissione della produzione;

**ACCESSORIE:**

- **Colpo di Sole e Vento Caldo**, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;
- **Sbalzo Termico**, per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

La medesima tipologia di copertura assicurativa, con gli stessi eventi atmosferici in garanzia, deve essere estesa a tutte le partite che compongono il prodotto posto in copertura, nel singolo comune, dall'azienda agricola assicurata.

Tutte le coperture sopra riportate sono riferite alla mancata resa quantitativa e/o qualitativa, se prevista nelle Condizioni Speciali, a causa di uno o più eventi in garanzia.

Si rinvia agli articoli 1 e 2 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni e limitazioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione: 4 "Esclusioni", 5 "Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia" e 6 "Soglia di danno, franchigia e limite di indennizzo".

**Avvertenza:** le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, limiti di indennizzo e scoperti per il dettaglio dei quali si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione e/o alla polizza Collettiva.

## PER UN MAGGIORE DETTAGLIO SI VEDA QUANTO INDICATO ALLA SUCCESSIVA PAG. 14

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di soglia, franchigie e limiti di indennizzo mediante esemplificazioni numeriche.

### **Meccanismo di funzionamento della soglia**

#### **1° esempio**

Somma assicurata in due partite: € 10.000,00

Partita n.1: € 7.000,00

Partita n.2: € 3.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Soglia: 20% (pari a € 2.000,00)

Danno accertato partita n.1: 60 % (pari a € 4.200,00)

Danno accertato partita n.2: 20 % (pari a € 600,00)

Danno medio complessivo rapportato sull'intera produzione: 48% (pari a € 4.800,00), avendo quindi superato la soglia del 20% si procede ad indennizzare il danno accertato sulla singola partita.

Indennizzo partita n.1: 60% (danno accertato) - 10% (franchigia) = 50% (pari a € 3.500,00) Indennizzo partita n.2: 20% (danno accertato) - 10% (franchigia) = 10% (pari a € 300,00) Indennizzo: 38% (pari a € 3.800,00)

#### **2° esempio**

Somma assicurata in due partite € 10.000,00

Partita n.1 € 7.000,00

Partita n.2 € 3.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Soglia 20% (pari a € 2.000,00)

Danno accertato n.1: 10 % (pari a € 700,00)

Danno accertato n.2: 30 % (pari a € 900,00)

Danno medio complessivo rapportato sull'intera produzione: 16% (pari a € 1.600,00)

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno medio complessivo è inferiore alla soglia del 20%.

### **Meccanismo di funzionamento della franchigia:**

#### **1° esempio**

Somma assicurata € 10.000,00

Franchigia 10% (pari a € 1.000,00)

Danno accertato 65% (pari a € 6.500,00)

Indennizzo: 55% (pari a € 5.500,00)

**2° esempio**

Somma assicurata € 10.000,00

Franchigia 30% (pari a € 3.000,00)

Danno accertato 25% (pari a € 2.500,00)

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

**Meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo:****1° esempio**

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 10% (pari a € 5.000,00)

Danno accertato 95% (pari a € 47.500,00)

Danno al netto della franchigia 85% (pari a € 42.500,00)

Limite di indennizzo 80% (pari a € 40.000,00)

Indennizzo: € 40.000,00.

**2° esempio**

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 30% (pari a € 15.000,00)

Danno accertato 95% (pari a € 47.500,00)

Danno al netto della franchigia 65% (pari a € 32.500,00)

Limite di indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)

Indennizzo: € 32.500,00.

**Meccanismo di funzionamento dello scoperto e del limite di indennizzo:****1° esempio**

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 15% (pari a € 7.500,00)

Danno accertato 40% (pari a € 20.000,00)

Danno al netto della franchigia 25% (pari a € 12.500,00)

Scoperto 10% (pari a € 1.250,00)

Danno al netto dello scoperto 22,5% (pari a € 11.250,00)

Limite di indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)

Indennizzo: € 11.250,00.

**2° esempio**

Somma assicurata € 50.000,00

Franchigia 15% (pari a € 7.500,00)

Danno accertato 98% (pari a € 49.000,00)

Danno al netto della franchigia 83% (pari a € 41.500,00)

Scoperto 10% (pari a € 4.150,00)

Danno al netto dello scoperto 74,7% (pari a € 37.350,00)

Limite di indennizzo 70% (pari a € 35.000,00)

Indennizzo: € 35.000,00.

**4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

**Avvertenza:** le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia agli articoli 1 "Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia", 7 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)" e 9 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

## 6. Premi

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta con la Società.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: **5 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** e **8 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**.

## 7. Rivalse

Il contratto assicurativo non prevede rivalse.

## 8. Diritto di recesso

Il contratto assicurativo non prevede il diritto di recesso.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile).

**Avvertenza:** alcune condizioni relative al diritto all'indennizzo sono soggette a specifici termini di decadenza. Si rinvia agli articoli **9** lett. a) e d), **11**, **13** e **18** delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## 10. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

## 11. Regime fiscale

Il contratto è esente dal pagamento dell'imposta sulle assicurazioni ai sensi delle Leggi e Decreti regolanti il Fondo di Solidarietà Nazionale.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**Avvertenza:** in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto assicurativo la data, ora, luogo dell'evento, e l'avversità atmosferica che lo ha determinato.

Si rinvia agli articoli **9**, **10**, **11**, **12**, **13**, **14**, **15**, **16** e **17** delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

### 13. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

**UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti**

Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353 e-mail: [reclami@unipolsai.it](mailto:reclami@unipolsai.it).

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.



Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell'Assicurato.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

#### 14. Perizia contrattuale e arbitrato

Il contratto prevede che, per tutte le garanzie, l'Assicurato possa devolvere la risoluzione di una controversia insorta sull'accertamento del danno ad un collegio di periti, art. **13 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Perizia d'appello**.

**Avvertenza:** resta in ogni caso fermo il diritto della Società e dell'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**ANTERISCHIO:** il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia prima della decorrenza del rischio.

**ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione.

**ATTECCHIMENTO:** il risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

**AZIENDA AGRICOLA:** Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

**BOLLETTINO DI CAMPAGNA:** Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: VEDASI DECLARATORIA RIPORTATA NEL MOD. 1506**

**COLTURA IRRIGUA:** Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

**CONTRAENTE:** soggetto che stipula l'assicurazione; nel caso di integrativa al certificato di assicurazione, si intende l'organismo associativo riconosciuto a termini di legge.

**DATI AGROMETEREOLOGICI:** in caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 30 Km<sup>2</sup>, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, ovvero di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nelle definizioni di Eccesso di Pioggia, Colpo di sole/Vento Caldo e Sbalzo Termico, sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area sopra indicati.

**EMERGENZA:** lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

**FASCICOLO INFORMATIVO:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.

**FRANCHIGIA:** le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

**IMPRENDITORE AGRICOLO:** Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.

**IMPRESA AGRICOLA:** complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dall'Imprenditore Agricolo che intrattienga a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**INTEGRATIVA AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AGEVOLATO:** come il Certificato/Polizza di Assicurazione di cui forma parte integrante, il documento contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire come identificato nel Piano Assicurativo Individuale **PAI** ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata, sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio comprensivo delle imposte di legge (pari al 2,5%), e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale parte integrante del fascicolo aziendale;
- nel caso di certificato di assicurazione la dichiarazione del Socio che attesta l'assenza di partecipazione ad altri organismi simili operanti nella zona di svolgimento di attività del Contraente;

**INTERMEDIARIO:** agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L. 7/9/2005 n° 209 – Codice delle assicurazioni private.

**IRRIGAZIONE:** Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

**IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

**LIMITE DI INDENNIZZO:** la percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

**NOTIFICA:** per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, effettuata a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla Società stessa, avvenuta con mail, lettera raccomandata, trasmissione telematica, telegramma o fax. Essa deve contenere almeno: nome dell'Assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia e soglia di danno.

**PAAN:** Il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.

**PAI Piano Assicurativo Individuale [all. B, lettera b) del DM.162 del 12/1/2015]:** è un documento che descrive i raccolti che l'Imprenditore Agricolo intende assicurare in relazione al Piano Colturale. Esso costituisce un allegato alla polizza di assicurazione.

**PARTITA/APPEZZAMENTO:** porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel documento assuntivo (certificato o polizza individuale), coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. **Devono essere considerati partite a se stanti, da indicare su certificato/polizza individuale di assicurazione separato, le coltivazioni dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.**

**PIANO COLTURALE:** documento univocamente identificato all'interno del Fascicolo Aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del DPR 1° dicembre 1999 n° 503 e all'art. 13 del Dlg. del 29 marzo 2004 n° 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'Agricoltore.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE: VEDASI DECLARATORIA RIPORTATA NEL MOD. 1506B**

**POLIZZA-CONVENZIONE:** nel caso di integrativa al certificato di assicurazione, si intende il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

**PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente **alla Società a corrispettivo della copertura assicurativa.**

**PREZZO:** Il valore unitario del prodotto stabilito dal MiPAAF con apposito decreto ministeriale.

**PRODOTTO:** Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PAAN in vigore.

**PRODUZIONE:** Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

**RESA ASSICURATA:** Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, all'interno del medesimo territorio comunale, con riferimento a ciascuna tipologia di prodotto vegetale. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

**SCOPERTO:** La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

**SEMINA:** l'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETÀ:** l'impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici che presta/prestano la garanzia; nel caso di integrativa al certificato di assicurazione, si intende la Compagnia di assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.

**SOGLIA:** Limite di danno, espresso in percentuale, riferito all'azienda/comune/prodotto, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PAAN vigente.  
Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia, sarà calcolata ed applicata separatamente.

**TRAPIANTO:** avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

**VALORE ASSICURABILE:** Il risultato della moltiplicazione tra la resa media individuale, gli ettari coltivati, ed il prezzo unitario di mercato stabilito con decreto del MiPAAF, per ogni singolo prodotto assicurato nell'ambito dello stesso Comune. Esso deve essere contenuto nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 16 del Regolamento (UE) 702 della Commissione del 25 giugno 2014 e del PAAN in vigore.

**VARIETÀ:** Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

## DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **Eccesso di pioggia e Sbalzo Termico**, l'arco temporale - precisato nella relativa definizione - è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere il periodo di tempo corrispondente agli ultimi cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità **Grandine**, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie culturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre danni determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

### AVVERSITA' DI FREQUENZA

**GRANDINE:** Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

**VENTO FORTE:** Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort - **velocità pari o maggiore a 50Km/h – 14 m/s** - limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

**ECESSO DI PIOGGIA:** **Eccesso di disponibilità idrica** nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il **50%** le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, **non inferiori comunque ad 80 mm**, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno **80 mm** di pioggia **nelle 72 ore**, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come **nubifragio** - intensità di almeno **30 mm nell'arco di 1 ora**. **Sono da considerarsi esclusi invece, i fenomeni di ruscellamento, asportazione superficiale del substrato, scalzamento delle piante dovuti a pendenza del terreno.**

**ECESSO DI NEVE:** precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

### AVVERSITA' ACCESSORIE

**COLPO DI SOLE:** Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno **40° C, rilevate a 2 m di altezza dal terreno.**

**SBALZO TERMICO:** Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori **superiori agli 0° C**, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno **10° C** rispetto all'andamento delle medie delle temperature massime e minime dei **tre giorni** che precedono l'evento denunciato.

**VENTO CALDO (Scirocco e/o Libeccio):** Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno **40° C, rilevata a 2 m di altezza dal terreno.**

## TIPOLOGIA DI POLIZZE ASSICURABILI NELLA CAMPAGNA 2018

Pacchetto	Avversità di Frequenza	Avversità Accessorie	Avversità Catastrofali	POLIZZE INTEGRATIVE
<b>B</b>	A scelta dell'Assicurato: solo Grandine; Grandine + Vento Forte; Grandine + Eccesso di pioggia; Grandine + Vento Forte + Eccesso di pioggia		Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	L'INTEGRATIVA E' PREVISTA SULLE AVVERSITA' GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA EVENTUALMENTE SCELTE
	PER IL PRODOTTO PATATA: obbligatori Grandine + Vento Forte + Eccesso Pioggia		Alluvione + Gelo/Brina + Siccità	L'INTEGRATIVA E' SOLO SULLE AVVERSITA' GRANDINE, VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA
<b>C</b>	PER I PRODOTTI CEREALI, MAIS-SORGO, LEGUMINOSE, OLEAGINOSE, OLIVE, FRUTTA, PIANTE INDUSTRIALI, TABACCO, UVA, VIVAI: <b>obbligatoria Grandine + a scelta dell'Assicurato altre due garanzie di Frequenza</b>	A scelta dell'Assicurato: solo Sbalzo Termico;		L'INTEGRATIVA E' PREVISTA SULLE AVVERSITA' DI FREQUENZA E ACCESSORIE SCELTE.
	PER I PRODOTTI CUCURBITACEE, MELANZANE, PEPERONI, ORTICOLE, PICCOLI FRUTTI, POMODORI, ALTRI PRODOTTI: <b>obbligatori Grandine + vento Forte + a scelta dell'Assicurato un'altra garanzia di Frequenza</b>	solo Colpo di Sole/Vento Caldo;		
	PER IL PRODOTTO PATATA: <b>obbligatori Grandine + Vento Forte + Eccesso Pioggia</b>	Sbalzo Termico + Colpo di Sole/Vento Caldo		PER LA GARANZIA ECCESSO DI NEVE NON E' PREVISTA INTEGRATIVA
	PER IL PRODOTTO RISO: <b>obbligatori Grandine + Vento Forte + Sbalzo Termico</b>	* La garanzia Sbalzo Termico è opzionale per tutti i prodotti ad eccezione del Riso in quanto già compresa nel pacchetto.		
	N.B.: La garanzia <b>Eccesso di Neve</b> verrà concesso solo in zone di comprovata necessità			
<b>F</b>	Grandine + Vento Forte			L'INTEGRATIVA E' PREVISTA SU ENTRAMBE LE AVVERSITA'

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Ed. 02/2018

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale  
(Matteo Laterza)



**Unipol**  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046  
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELLA GRANDINE E DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE RIGUARDANTI L'INTEGRATIVA AL CONTRATTO ASSICURATIVO RISCHI AGEVOLATI.****Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma dell'integrativa, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. La garanzia prestata con tale documento di assicurazione deve coincidere esattamente a quella indicata nel corrispondente contratto di assicurazione agevolato.

**Art. 2 - Oggetto della garanzia**

La Società, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa - se prevista nelle Condizioni Speciali - per le avversità **Grandine, Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico, Vento Caldo e Vento Forte**, sulla produzione dichiarata nel documento assuntivo agevolato, per danni che non superano la soglia del **20% o del 30% ove prevista dal PAAN vigente** per Assicurato/Prodotto/Comune, e che, valutati per singola partita assicurata, non rientrano tra i danni risarcibili nella parte agevolata.

In particolare la copertura riguarda esclusivamente i danni che complessivamente sono compresi entro la soglia del **20% o del 30% ove prevista dal PAAN vigente**, per Assicurato/Prodotto/Comune, ma che per singola partita sono superiori al limite minimo della franchigia contrattuale.

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

La medesima tipologia di polizza, con gli stessi eventi atmosferici in garanzia, deve essere estesa a tutte le partite che compongono il prodotto posto in copertura, nel singolo comune, dall'azienda agricola assicurata.

**Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e comunicate alla Società che si riserva di accettarle.

**Art. 4 – Esclusioni**

Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito gli eventi atmosferici assicurati. Sono altresì esclusi gli aggravamenti dei danni coperti da garanzia eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

In particolare la Società non è obbligata in nessun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) danni provocati da asportazione superficiali di substrato ed asportazione e/o dilavamento di prodotto assicurato determinati dalla formazione di ruscelli dovuta a pendenza del terreno;
- d) danni conseguenti all'impossibilità di accesso nell'appezzamento con mezzi meccanici, a seguito di eccesso di pioggia, che determini la mancata o non puntuale esecuzione dei trattamenti fitosanitari e della raccolta del prodotto assicurato;
- e) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- f) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- g) incendio;
- h) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- i) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento conseguenti ad eccesso di concimazione;
- j) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- k) danni conseguenti a fitopatie;
- l) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- m) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;



- n) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- o) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- p) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudichino la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- q) danni causati dall'evento eccesso di pioggia, su tutti i prodotti, verificatisi nel periodo della fioritura
- r) danni causati da animali selvatici o allo stato brado.

#### Art. 5 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia

L'integrativa deve essere firmata dalla Società a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, nonché dall'Assicurato o da un suo incaricato.

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente, mediante idonea garanzia, alla **data convenuta** in caso di **Polizza Convenzione**; **contestualmente** all'emissione della polizza agevolata in caso di **Assicurazione Agevolata Singola**.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il documento di assicurazione.

La decorrenza delle garanzie, per ogni singola integrativa, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali, è:

Garanzia	Decorrenza dalle ore 12.00 del
<i>Grandine e Vento Forte</i>	Terzo giorno successivo alla data di notifica
<i>Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico</i>	Sesto giorno successivo alla data di notifica
<i>Vento Caldo</i>	Trentesimo giorno successivo alla data di notifica

La data di notifica dovrà essere quella esposta nell'integrativa.

In caso di **Polizza Convenzione** la notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente e la polizza integrativa dovrà essere trasmessa al Contraente, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

Per tutti i prodotti, ad eccezione di quanto eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, le garanzie cessano alla maturazione del prodotto o anche prima se il prodotto è stato raccolto, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzie	Specie	Cessazione dalle ore 12.00 del
<i>Colpo di Sole, Eccesso di Pioggia, Grandine, Sbalzo Termico, Vento Forte, Vento Caldo</i>	Colture a ciclo primaverile - estivo	20 novembre
	Colture erbacee a ciclo autunno - vernino	30 luglio dell'anno in corso
	Colture erbacee a ciclo autunno - vernino biennali	30 luglio anno successivo alla semina
	Agrumi	30 luglio anno successivo alla fioritura
<i>Vento Forte</i>	Actinidia	1 ottobre

**Art. 6 – Soglia di danno, franchigia e limite di indennizzo e scoperto****Soglia di danno**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della soglia massima di danno del 20% o del 30% ove prevista dal PAAN vigente. Nel caso in cui la perdita causata dagli eventi assicurati superi il limite massimo pari al 20% o del 30% ove prevista dal PAAN vigente della produzione, non è previsto alcun risarcimento. Tale percentuale di danno deve essere riferita al valore assicurato dell'intera produzione aziendale del singolo prodotto, ubicata nel medesimo comune, ancorché coltivata in più appezzamenti e riportata nel documento di assicurazione. Tale produzione deve coincidere con quella dichiarata nel corrispondente contratto assicurativo agevolato collegato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui la perdita di produzione non superi detto limite, la Società applicherà al danno complessivo di ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal contratto assicurativo agevolato. La soglia di danno si applica separatamente per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, da comprendere sul documento di assicurazione distinto.

**Franchigia**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione delle franchigie di seguito indicate e riportate nell'integrativa, espresse in centesime parti del prodotto in garanzia.

Per danni superiori all'aliquota di franchigia viene risarcita l'eccedenza.

TIPOLOGIA DI POLIZZA ASSICURABILE	Tipologia di franchigie applicabili
PACCHETTO B	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;</li> <li>b) Franchigia fissa in caso di Avversità di Frequenza abbinata ad Avversità Catastrofale;</li> <li>c) Franchigia combinata in caso di Grandine e/o Vento Forte abbinati ad Eccesso di pioggia;</li> <li>d) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).</li> </ul>
PACCHETTO C	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;</li> <li>b) Franchigia combinata in caso di Grandine e/o Vento Forte abbinati ad Eccesso di pioggia e/o ad Avversità Accessorie;</li> <li>c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).</li> </ul>
PACCHETTO F	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Franchigia fissa in caso di evento singolo;</li> <li>b) Franchigia combinata;</li> <li>c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).</li> </ul>

## a) - franchigia fissa in caso di evento singolo

Specie	Franchigie minime per garanzia		
	Grandine	Vento Forte	Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Sbalzo Termico, Vento Caldo.
<b>Agrumi</b> , arachidi, arboree da biomassa, <b>bietola da zucchero</b> (radice), <b>canapa (pianta)</b> , cereali (granella e seme da riproduzione), colza, cotone, <b>erbacee da biomassa</b> , erbai, <b>girasole (tutte le destinazioni)</b> , grano saraceno, lino, <b>loietto (pianta)</b> , <b>mais</b> , mele, <b>panico</b> , pomodori, prati, <b>ravizzone</b> , <b>rosa canina</b> , <b>soia</b> , <b>sorgo</b> , <b>trifoglio pianta</b> , <b>uva da tavola</b> , <b>uva da vino</b> .	10%	10%	30%
<b>Actinidia</b> , albicocche, <b>cachi o loti</b> , <b>ciliegie</b> , <b>nettarine</b> , <b>olive</b> , <b>patate</b> , pere, <b>pesche</b> , <b>susine</b> , <b>riso</b> .	10%	15%	30%
<b>Aglio</b> , asparagi, <b>barbatelle (franche e innestate)</b> , <b>bietola da zucchero (seme da riproduzione)</b> , broccoli, <b>cavolfiore</b> , castagne, cavoli, ceci, cetrioli, cicerchia, cipolla, cipollina, cocomeri, <b>erba medica</b> , <b>fagioli freschi e secchi</b> , <b>fagiolini</b> , fave, favino, fichi, fichi d'india, fiori di zuccina, fragole, insalata, lamponi, lenticchie, <b>mandorle</b> , marze, melanzane, melograni, meloni, mirtili, more, <b>nesti di vite</b> , <b>nocciole</b> , <b>noci</b> , <b>orticole (pianta e seme da riproduzione)</b> , <b>peperoni</b> , piante di vite portinnesti, piante officinali ed aromatiche, piselli freschi e secchi, pisello proteico, pistacchi, <b>radicchio</b> , ribes, <b>scalogno</b> , spinaci, <b>tabacco</b> , <b>tabacco Kentucky</b> , talee di vite portinnesto, <b>trifoglio (seme da riproduzione)</b> , <b>zucche</b> , <b>zucchine e altri prodotti diversamente non specificati</b> .	15%	15%	30%
<b>Piantine da orto</b> , pioppi (piante), vivai di piante (da frutto, di olivo, forestali, fragole, ornamentali compresi i fiori, pioppi).	20%	20%	30%

**In caso di abbinamento di avversità Catastrofali (Alluvione, Gelo/Brina, Siccità) e di Grandine e/o Vento forte, la franchigia applicata è quella di queste ultime avversità.**

## b) - franchigia combinata

Combinazione eventi	Casistica	Franchigia applicata
GRANDINE + VENTO FORTE		Quella del VENTO FORTE propria del prodotto
GRANDINE e/o VENTO FORTE + una o più delle seguenti avversità: COLPO DI SOLE, ECCESSO DI NEVE, ECCESSO DI PIOGGIA, SBALZO TERMICO, VENTO CALDO	Per danni complessivi inferiori o uguali a 30% e danni superiori a 30% ma con Grandine e/o Vento Forte < 5%	Fissa 30%
	Per danni complessivi superiori a 30% e con Grandine e/o Vento Forte ≥ 5%	La franchigia scala di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte eccedente il 30%, fino alla franchigia minima del 20%
ECCESSO DI PIOGGIA + qualsiasi altro evento	Su colture ERBACEE	Fissa 30%

**c) - franchigia opzionale**

a scelta dell'Assicurato, elevazione della franchigia base relativa alla garanzia Grandine e Vento Forte:

**franchigia 15%** con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto;

**franchigia 20%** con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto;

**franchigia 30%** con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto; **in caso di danni combinati con altre avversità, la franchigia resta comunque fissa al 30%.**

**Limite d'indennizzo e scoperto**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo/scoperto, ove previsto, di seguito indicato ed espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, di ogni singola partita, al netto della franchigia contrattuale.

Qualora ai fini della valutazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione del limite d'indennizzo/scoperto saranno considerate come partite a sé stanti.

Garanzie	Specie	Limite Indennizzo	Scoperto
Grandine	Tabacco e Tabacco Kentucky	80%	0
	Vivai di piante da frutto e di olivo, vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi e vivai di pioppi	70%	
	Altri prodotti	0	
Vento Forte <u>singolo o combinato con Grandine</u>	Cereali, Ciliegie, Mandorle, Nettare precoci e tardive, Nocciole, Noci, Olive, Patate, Pere precoci e tardive, Pistacchio, Riso, Susine precoci e tardive, Tabacco e Tabacco Kentucky, Vivai di piante da frutto e di olivo, vivai di vite, piante madri di viti portainnesto, piante madri di nesti di vite, pioppi e vivai di pioppi	70%	10%
Alluvione, Colpo di Sole, Eccesso di Neve, Eccesso di Pioggia, Gelo/brina, Sbalzo Termico, Siccità sui prodotti Irrigui, Vento Caldo, <u>sia in forma singola che combinata tra di loro</u>	Tutti i prodotti	60%	10%
Siccità su prodotti Non Irrigui	Girasole, Mais, Soia, Sorgo	50%	10%
<b>DANNI COMBINATI</b>	Nel caso di danni combinati tra avversità con differenti limiti di indennizzo e/o scoperto, ai fini della liquidazione del danno, verranno applicate le limitazioni dell'avversità <b>prevalente</b> , con la sola eccezione della combinazione Grandine, Vento Forte per la quale restano applicabili solo le limitazioni già indicate.		

**E' fatto obbligo per i prodotti Girasole, Mais, Soia e Sorgo di indicare sempre, per singola partita sul documento contrattuale, se trattasi di prodotto irriguo o non irriguo.**

**Art. 7 – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**

Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione- **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

**Art. 8 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando si verifichi sopra una partita la distruzione di almeno un quinto del prodotto, per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto di assicurazione, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno **15 giorni** prima dell'epoca di raccolta o della data di scadenza della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel documento di assicurazione per detta partita, con conseguente **proporzionale** riduzione del premio, a partire dalla data di notifica della richiesta alla Società, fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata anche nel caso in cui il prodotto sia già stato colpito da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

**Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il contratto di assicurazione, entro **tre giorni**, esclusi il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) in caso di denuncia su avversità **Sbalzo Termico**, la denuncia di danno deve essere presentata entro e non oltre le successive **36 ore**;
- c) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- d) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comunicazione alla Società qualora si renda necessaria l'effettuazione di operazioni colturali straordinarie;
- e) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**;
- f) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo, può comportare la perdita o la riduzione del diritto all'indennizzo o alla riduzione del premio previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)**.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro **20** giorni dalla data dell'evento in garanzia. La trasformazione è consentita per sinistri che abbiano a verificarsi fino a **20** giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto.

Nel caso di denuncia di danno con richiesta di perizia per **Vento Forte**, l'Assicurato dovrà dichiarare obbligatoriamente se l'evento ha causato una caduta del prodotto.

**Art. 10 – Quantificazione del danno**

L'ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società.

**Art. 11 – Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**

Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - a mezzo telegramma, fax o e-mail. Deve altresì lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito, secondo le norme di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti*.

Detto perito deve inviare copia della perizia, entro tre giorni dalla data della sua effettuazione, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

**Art. 12 – Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti**

La quantificazione del danno deve essere eseguita, per ogni singola partita, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari per i singoli prodotti indicati nel documento di assicurazione e deve essere rapportata alla produzione effettivamente ottenibile, riferita al momento della raccolta del prodotto assicurato.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita:

- produzione rispetto alla resa media assicurata;
- qualità se prevista nelle Condizioni Speciali;

pertanto:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse, o comunque mancanti, per qualsiasi causa non compresa tra gli eventi assicurati e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario indicato nel documento di assicurazione;
- b) al valore della produzione risarcibile devono essere applicate:
  - b1) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
  - b2) le centesime parti di danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo, determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati avvenuti prima della decorrenza della garanzia, come indicato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)* e quelle relative alla franchigia, così come stabilito all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Soglia di danno, franchigia e limite di indennizzo*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato al medesimo art. 6.

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla varietà ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;



- c) accertare al momento del sinistro, la produzione in garanzia;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 11 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia e valutare l'epoca più idonea per effettuare la perizia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente integrativa e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. Nel bollettino di campagna sarà evidenziata la possibile applicazione di limitazioni del risarcimento dovute a limiti di indennizzo e franchigie; relativamente a queste ultime si precisa che quanto indicato sul bollettino, non è vincolante ai fini del calcolo del risarcimento. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, copia del predetto bollettino di campagna sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva non festiva, a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale spedizione, sarà inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione. Qualora l'Assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 13 delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Perizia d'appello**, la perizia diverrebbe definitiva.

#### Art. 13 – Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito. Il telegramma di richiesta di perizia di appello deve essere inviato a:

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. – Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e in caso di:

- **Polizza Individuale** da due periti, scelti dall'Assicurato stesso;
- **Polizza-Convenzione** da due periti scelti dall'Assicurato tra i nominativi riportati nell'elenco allegato alla stessa.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Questo in caso di **Polizza Individuale**, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano nella totalità o nella maggior parte ubicate le partite danneggiate.

In caso di **Polizza-Convenzione**, il Terzo perito dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nell'elenco allegato alla stessa.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente articolo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile.

**Art. 14 – Norme particolari della perizia d'appello**

Se è stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento* - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

**Art. 15 – Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, salvo quanto previsto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Rettifiche*.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**Art. 16 – Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato:

- in caso di **Polizza-Convenzione** nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente;
- in caso di **Polizza Individuale** a partire dal **15 dicembre** e comunque entro e non oltre venti giorni dalla predetta data.

**Art. 17 – Ispezione dei prodotti assicurati**

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

**Art. 18 – Decadenza dai diritti contrattuali**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

**Art. 19 – Rettifiche**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

**Art. 20 – Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnato il documento assuntivo.



**Art. 21 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 22 – Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata da uno o più eventi in garanzia, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura, oppure da rendere necessaria l'esecuzione di interventi colturali straordinari e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma fax o e-mail, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta, da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta, da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

**Art. 23 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**Art. 24 – Imposte ed altri oneri**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, all'integrativa ed agli atti da essa dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.



## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

LE CONDIZIONI SPECIALI PER I SINGOLI PRODOTTI SONO OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL DOCUMENTO ASSUNTIVO.

### PRODOTTO ASSICURATO

**Art. 1 –** La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto, coltivato secondo i criteri di buona agricoltura, purché non sia stato colpito da danni precedenti sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società.



## PRODOTTI ARBOREI:

1. **AGRUMI;**
2. **FRUTTA;**
3. **OLIVE;**
4. **UVA (*da Vino e da Tavola*);**
5. **VIVAI (*Barbatelle; Pianta Madre Nesti di Vite; Pianta Madre Portinnesti; Pianta da Frutto e Olivo; Pioppi*).**

## AGRUMI

### Art. 2 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Tutte le garanzie hanno inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle date sotto indicate, relative all'anno di stipulazione del contratto e terminano, fermo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, alle date sotto riportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto (ad eccezione delle mandarance simili):

Specie/Varietà	Decorrenza dalle ore 12.00 del	Cessazione dalle ore 12.00
Mandarance simili (Tangelo, Mapo, Satsuma Miyagawua, Satsuma Okitsu);	1 luglio	30 novembre
Limoni primo fiore	1 giugno	31 gennaio
Arance varietà Moro e Navelina, mandarance, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli")	1 luglio	28 febbraio
Limoni invernali, Kumquat	1 luglio	30 marzo
Arance varietà Sanguinello, Tarocco (Ippolito, Sciara, Meli, Messina, S.Alfio, Scirè, mandarini varietà "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti	1 luglio	30 aprile
Arance varietà Ovale e Valencia	1 luglio	30 maggio
Limoni estivi (verdelli)	1 ottobre	30 giugno

### Art. 3 – Precisazioni sul prodotto Limoni

Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore), o per la sola produzione del limone estivo (verdello), o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

**Art. 4 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Agrumi**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; con segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo (flavedo), tracce di alterazione dell'epicarpo	0	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, lieve alterazione dell'epicarpo	0	25
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, media alterazione dell'epicarpo	0	50
d)	Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), notevole alterazione dell'epicarpo	0	80
e)	Frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

## FRUTTA

### Art. 5 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, per tutte le specie qui sotto indicate e per le relative garanzie, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzie	Decorrenza
Albicocche, cachi o loti, ciliegie, fichi, fichi d'india, mele, pere, pesche, nettarine, mandorle, noci, nocciole, susine.	<i>Sbalzo termico</i>	<b>Schiusa delle gemme</b>
	<i>Colpo di sole, eccesso di pioggia, grandine, vento forte, vento caldo.</i>	<b>Allegagione (Caduta dei petali)</b>
Actinidia	<i>Tutte le garanzie</i>	<b>Schiusa delle gemme</b>
<b>Prodotti sottorete antigrandine</b>		
Specie/Prodotto	Garanzia	Cessazione Dalle ore 12.00 del
Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, susine	<i>Grandine</i>	<b>15 maggio</b>
Mele, pere	<i>Grandine</i>	<b>25 maggio</b>
Actinidia	<i>Grandine</i>	<b>31 maggio</b>



**Art. 6 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Actinidia, Albicocche, Cachi o Loti, Fichi, Fichi d'India, Mele.**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</li> <li>- 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>- 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>- 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>	0	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a).</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</li> <li>- 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine);</li> <li>- 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>- 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	0	40
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	0	90 85*
d)	<p>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>	100	0

**N.B.:** per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 40% si intende anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

**Art. 7 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Pere.**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
<b>a)</b>	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);</li> <li>- 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b)</b>	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);</li> <li>- 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo;</li> <li>- 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>c)</b>	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento.</p> <p>Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);</li> <li>- 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo;</li> <li>- 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>d)</b>	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>e)</b>	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	<b>100</b>	<b>0</b>

**Art. 8 - Danno di quantità e di qualità - Tabella per Mandorle, Noci, e Nocchie.**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	0	40
c)	Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50%	0	70
d)	Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

**Art. 9 - Danno di quantità e di qualità – Tabella per Ciliegie.**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,5 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,1 cm<sup>2</sup>. di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,05 cm<sup>2</sup>. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);</li> <li>- rugginosità lieve;</li> <li>- 0,02 cm<sup>2</sup>. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.</li> </ul>	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>- 0,2 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>- 0,15 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>- rugginosità media; cinghiatura lieve e media;</li> <li>- 0,1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).</li> </ul>	0	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	0	70
d)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Il danno da **“cracking”** – spaccatura dei frutti - è strettamente legato alla definizione dell'evento **Eccesso di Pioggia**, pertanto sono da escludersi i danni riconducibili ad umidità.

## OLIVE

### Art. 10 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, le garanzie hanno le seguenti decorrenze convenzionali:

Garanzia	Decorrenza		Cessazione ore 12.00 del
<i>Vento Forte con caduta delle drupe</i>	Ore 12.00 del 20 giugno	Olive da Olio	15 ottobre
		Olive da Tavola	
<i>Vento Forte con abbattimento delle piante</i>	Allegagione	Olive da Olio	30 novembre
		Olive da Tavola	31 ottobre
<i>Tutte le altre garanzie</i>	Allegagione	Olive da Olio	30 novembre
		Olive da Tavola	31 ottobre

### Art. 11 – Danno di qualità

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Tabella per Olive da Olio

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Drupe illese, con segni di percossa, ondulate.	0	0
b)	Drupe con incisioni superficiali, ammaccature.	0	10
c)	Drupe con incisioni al mesocarpo, ammaccature deformanti.	0	35
d)	Drupe con lesioni cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	0	60
e)	Drupe con lesioni non cicatrizzate che raggiungono l'endocarpo.	0	80
f)	Drupe abbattute, perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Tabella per Olive da Tavola

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Drupe illese, con segni di percossa, ondulate.	0	0
b)	Drupe con incisioni superficiali, ammaccature.	0	30
c)	Drupe con incisioni al mesocarpo, ammaccature deformanti.	0	60
d)	Drupe abbattute, perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

## UVA

### Art. 12 – Decorrenza delle garanzie e limitazioni

**Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie, tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme. Relativamente alla sola avversità eccesso di pioggia, è prevista l'applicazione delle seguenti limitazioni:**

**Uva da Vino** - sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi: nei **venti giorni** precedenti e nei **5 giorni successivi** alla data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, fax o e-mail almeno **tre giorni** prima dell'effettuazione.

**Uva da Tavola** - sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e di qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei **venti giorni** precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

## UVA DA VINO

### Art. 13 – Operatività delle garanzie

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità causate da tutti gli altri eventi assicurati, che vengono valutati CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Il coefficiente non può superare comunque le percentuali indicate in base alla tipologia di prodotto assicurato.

### Uva da Vino Qualità Maggiorata (cod. 002B)

#### Tabella qualità base

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati	50%
meno del 50% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente per tutte le varietà, dalle ore **12.00 del 15 giugno** per l'intero territorio nazionale.

Ai fini del conteggio della percentuale di acini danneggiati, non devono essere considerati gli acini macchiati.

### Uva da Vino Qualità Extra (cod. 002C)

#### 1) Tabella qualità base

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati	50%
meno del 50% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, dalle ore **12.00 del 15 giugno** e termina alle ore **12.00 del 25 luglio** per l'intero territorio nazionale.

#### 2) Tabella qualità extra

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
75% ed oltre di acini danneggiati	75%
meno del 75% di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, dalle ore **12.00 del 25 luglio** per l'intero territorio nazionale.

Per entrambe le garanzie, ai fini del conteggio della percentuale di acini danneggiati, non devono essere considerati gli acini macchiati.

## UVA DA TAVOLA

### Art. 14 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, le garanzie decorrono convenzionalmente, per tutte le varietà, dalla schiusa delle gemme e terminano alle ore **12.00 del 20 ottobre**, per l'intero territorio nazionale, ad eccezione dell'avversità **eccesso di pioggia** per la quale si rimanda a quanto precisato nel precedente art. 12 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Decorrenza delle garanzie e limitazioni**.

### Art. 15 - Danno di qualità – Tabella per Uva da Tavola

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Tabella qualità base

Classificazione riferita al numero di acini che formano il grappolo intero	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
50% ed oltre di acini danneggiati e/o perduti	50%
meno del 50% di acini danneggiati e/o perduti	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti

## VIVAI

### BARBATELLE INNESTATE (VIVAI DI VITE)

#### Art. 16 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie sono prestate per innesti talea (barbatelle innestate) che siano immuni da malattie, tare o difetti in corrispondenza delle norme vigenti, nonché presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

#### Art. 17 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Tutte le garanzie hanno inizio dall'attecchimento dell'innesto talea, terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore **12.00 del 20 novembre**.



**Art. 18 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Vivai di Vite**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia.	0	0
b)	Lesioni interessanti il cambio.	0	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	0	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	0	60
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	0	80
f)	Gli innesti talea (barbatelle innestate) con lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti o asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione o comunque persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

**Art. 19 – Distruzione germoglio principale**

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

**PIANTE MADRI DI NESTI DI VITE (PIANTE DI VITI PORTA GEMME DA INNESTARE)****Art. 20 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie sono prestate per i nesti, secondo le norme vigenti, che siano immuni da malattie, tare o difetti.

**Art. 21 – Requisiti**

I nesti per i quali vengono prestate le garanzie devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro compreso fra **6,5 e 14 mm**;
- lunghezza di circa **5 cm** (di cui **1 cm** sopra la gemma e **4 cm** sotto).

**Art. 22 – Decorrenza, scadenza delle garanzie**

Tutte le garanzie hanno inizio dal germogliamento e terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore **12.00** del **20 novembre**.

**Art. 23 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Nesti di Vite**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale.	0	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti i tessuti del cilindro centrale.	0	30
c)	Lesioni e lacerazioni non rimarginate al cilindro centrale; lesioni al midollo.	0	70
d)	Le marze non ottenute per stroncamento del tralcio o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità	100	0

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

**PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE (PIANTE DI VITI PORTA INNESTI)****Art. 24 – Oggetto delle garanzie – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Tutte le garanzie riguardano le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite.

Esse hanno inizio dalla schiusa delle gemme; terminano con la caduta delle foglie e, in ogni caso, non oltre le ore **12.00** del **30 novembre**.

**Art. 25 – Indicazioni per la compilazione dei certificati**

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

**Art. 26 – Requisiti del prodotto assicurato**

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra **7 e 12 mm**, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a **6,5 mm**;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a **14 mm**;
- lunghezza di **35 - 40 cm** circa.

**Art. 27 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Piante di Vite Porta Innesti**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio.	0	0
b)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	0	25
c)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	0	50
d)	Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo.	0	70
e)	Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

L'effetto del danno grandine che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito **lesione**;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito **lacerazione**.

**PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO****Art. 28 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

**Art. 29 – Decorrenza, scadenza delle garanzie**

Tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme e terminano, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

**Art. 30 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Vivai di Pianta da Frutto e di Olivo**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0	0
b)	Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate.	0	10
c)	Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; qualche lacerazione che interessa i rami anticipati; astoni svettati.	0	30
d)	Astoni con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e no; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale sviluppo; più lacerazioni che interessano i rami anticipati.	0	60
e)	Astoni con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi.	0	80
f)	Gli astoni stroncati o comunque persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

**N.B.:** Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

**PIOPPI IN VIVAIO****Art. 31 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano la sola produzione dell'annata.

**Art. 32 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Tutte le garanzie hanno inizio dalla schiusa delle gemme e terminano, in ogni caso, non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

**Art. 33 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per Vivai di Pioppi**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

**Vivaio di un anno**

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia.	0	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 80 cm dalla base.	0	30
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	0	50
d)	Più lesioni non rimarginate al legno.	0	65
e)	Le piante stroncate o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

**Vivaio di due anni**

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi; qualche lesione alla corteccia.	0	0
b)	Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno.	0	40
c)	Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno.	0	60
d)	Più lesioni non rimarginate al legno.	0	80
e)	Le piante stroncate o comunque perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutate solo agli effetti del danno di quantità.	100	0



## PRODOTTI ERBACEI:

1. **CEREALI** (*Avena, Farro, Frumento duro e tenero, Orzo, Segale, Triticale; Mais, Sorgo; Riso*);
2. **INDUSTRIALI** (*Barbabietola da Zucchero e da Seme; Tabacco*);
3. **LEGUMINOSE** (*Fagioli; Fagiolini; Piselli; Soia*);
4. **ORTICOLE** (*Basilico, Carote, Finocchio, Porro, Prezzemolo, Ravanello, Sedano; Bietola da Costa, Cicoria, Cima di Rapa, Indivia, Lattuga, Spinacio; Carciofi; Cavolfiore, Cavoli tutti; Cetrioli, Zucche, Zucchine; Cipolle; Cocomeri, Meloni; Melanzane; Patate; Peperoni; Pomodori*);
5. **PICCOLI FRUTTI** (*Fragole e Fragoline di Bosco, Lamponi, Mirtilli, More, Ribes, Uva Spina*).

**Art. 34 – Decorrenza delle garanzie**

Le garanzie, salvo dove non sia diversamente indicato, hanno inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto. Ad eccezione dei prodotti: avena, farro, frumento (tenero e duro), mais, orzo, riso, segale, soia, triticale, per tutti gli altri prodotti erbacei, compresi i prodotti di secondo raccolto, sul documento assuntivo, devono essere indicate **OBBLIGATORIAMENTE** la data della semina o del trapianto, nonché la data presumibile di raccolta.

**Art. 35 – Cessazione di tutte le garanzie**

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 5 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e terminano, in ogni caso, all'estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti **Cetrioli, Cocomeri, Fragole e Piccoli Frutti, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro** (da consumo fresco), **Zucche, Zucchine e altre Orticole** - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

**Art. 36 – Proroga delle garanzie**

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, tutte le garanzie dichiarate nel documento assuntivo, sono prorogate fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società - **Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA** - con telegramma, fax o e-mail, entro il giorno di effettuazione dell'operazione e la validità delle garanzie non andrà in nessun caso oltre:

- **7 giorni** dalla suddetta data per i prodotti bietola da seme, cipolle, fagioli secchi, piselli secchi e semi di piante ortensi.

**Art. 37 – Destinazione del prodotto**

Per i seguenti prodotti, nel documento assuntivo, deve essere sempre indicata la destinazione:

- **Fagioli, Fagiolini, Piselli: consumo fresco, industria conserviera, seme;**
- **Patata e Spinaci: consumo fresco o industria.**

**Art. 38 – Apertura del sinistro**

Per i prodotti:

**ORTICOLI:** Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie, Spinacio;

**SEMI DI PIANTE ORTENS:** tutte le specie;

a deroga dell'art. 9 delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato con telegramma, fax o e-mail, alla Direzione della Società - **Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA** - entro le **24 ore successive**.



## CEREALI

### AVENA, FARRO, FRUMENTO DURO, FRUMENTO TENERO, ORZO, SEGALE, TRITICALE

#### Art. 39 - Decorrenza e cessazione delle garanzie

Garanzia	Decorrenza	Cessazione
<i>Vento Forte</i>	Dall'inizio della fase fenologica di spigatura.	Maturazione agronomica o di raccolta del prodotto
<i>Tutte le altre garanzie</i>	Dall'emergenza.	

#### Art. 40 – Danno di qualità – Tabella per Frumento Tenero e Duro, Orzo

Il danno è imputabile alla perdita di quantità e, per il solo danno da grandine, a scelta dell'Assicurato, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, anche quella di qualità. La perdita di qualità si applica convenzionalmente per danni relativi agli eventi grandine che si verifichino dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico.

Il danno di qualità imputabile alla grandine è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Frumento tenero e duro Orzo	Tabella danno di qualità per la grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

## MAIS E SORGO

#### Art. 41 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna partita, se trattasi di coltura irrigua o non irrigua. Nel caso in cui la partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello scoperto come riportato all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto.

**Art. 42 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Prodotto	Garanzia	Decorrenza	Cessazione
Mais da granella e da seme	<i>Vento Forte</i>	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dall'inizio della fase di <b>maturazione farinosa</b> , in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il <b>50%</b> delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico;
Mais da insilaggio e da biomassa, sorgo da granella	<i>Vento Forte</i>	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dalla fine della fase di <b>maturazione cerosa</b> , intendendo per essa la situazione in cui almeno il <b>50%</b> delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
Mais dolce	<i>Vento Forte</i>	Dall'inizio della seconda sottofase di levata.	Dalla fine della fase di <b>maturazione latte</b> a, intendendo per essa la situazione in cui almeno il <b>50%</b> delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.
Tutti prodotti	<i>Tutte le altre garanzie</i>	Dall'emergenza.	<b>Maturazione agronomica o di raccolta del prodotto.</b>

La garanzia vento forte, per tutte le tipologie di mais e per il sorgo, termina comunque entro le ore 12.00 del 20 ottobre.

#### MAIS DA GRANELLA, MAIS DA INSILAGGIO, MAIS DA TRINCIATO PER BIOGAS E SORGO DA GRANELLA

**Art. 43 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Operatività, decorrenza e cessazione**

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da **grandine**, a scelta dell'Assicurato, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, **anche quella di qualità.**

Prodotto	Decorrenza danno di Qualità	Cessazione
Mais da granella, insilaggio, sorgo da granella	"Fine prima sotto-fase di levata" (emissione della 6a - 8a foglia nelle classi FAO 600-700) - situazione in cui almeno il <b>50%</b> delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico	Alla fine della fase fenologica di <b>maturazione cerosa</b> intendendo per essa la situazione in cui almeno il <b>50%</b> delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Per i prodotti Mais da insilaggio e da biogas la garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Il danno di qualità imputabile alla **grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Tabella per:

Mais e Sorgo granella	Tabella danno di qualità per la grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

Tabella per:

Mais insilaggio	Tabella danno di qualità per la grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	10	15	20	25	30	30

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

## MAIS DA SEME

### Art. 44 – Oggetto delle garanzie

Le garanzie riguardano le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione, si riferiscono al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio e, per il solo danno **grandine** è prevista l'estensione al danno di qualità.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascuna partita.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il prodotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire, a condizioni normali, anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo dettaglio dei quantitativi e dei valori.

### Art. 45 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella

Il danno di qualità è riconosciuto solo per le **grandinate** che si verificano nei **trenta giorni** che precedono e seguono la fioritura ed è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Mais da seme	Tabella danno di qualità per la grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	8	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

**MAIS DOLCE****Art. 46 – Oggetto delle garanzie – Decorrenza, Tabella e Cessazione**

Le garanzie riguardano le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce".

Il danno di qualità è riconosciuto solo per le **grandinate** che si verificano nei **trenta giorni** che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Mais dolce	Tabella danno di qualità per la grandine								
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione.

Le garanzie per mais dolce, cessano alla fine della fase di **maturazione latte**, intendendo per essa la situazione in cui almeno il **50%** delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

**RISO****Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia Vento Forte**

La garanzia relativa all'avversità **vento forte** decorre dalla fase di botticella e termina:

- per il riso **japonica** alle ore **12.00** del **20 settembre**;
- per il riso **indica** alle ore **12.00** del **30 settembre**.

**Art. 48 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Tabella per Riso e Riso Indica**

Il danno è imputabile alla perdita di quantità e, per il solo danno da **grandine**, a **scelta dell'Assicurato**, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, **anche quella di qualità**.

Il danno di qualità imputabile alla **grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Riso	Tabella danno di qualità per la grandine								
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul prodotto residuo	0	2	4	7	9	11	13	15	17

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione

**Art. 49 – Operatività della garanzia Sbalzo Termico**

A parziale deroga ed integrazione di quanto indicato nella definizione di **Sbalzo Termico**, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura che abbiano comportato la misurazione di temperature inferiori ai **13° centigradi**, verificatisi nel periodo compreso tra il **15 luglio** ed il **20 agosto**, che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatisi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

**Art. 50 – Riso Indica, lungo B**

Le varietà del gruppo Indica, aventi caratteristiche agronomiche proprie, sono le seguenti:

Achille, Adelio, Adret, Albatros, Apollo, Armonia, Arsenal, Artemide, Artico, Artiglio, Asia, Atlantis, Blue Bell, Brezza, Cadet, Centro, CI 26, CI 46, CI 71, CI 80, CI XI 745, Condor, Corimbo, CrI B1, Dedalo, Ecco 63, Ellebi, Elettra, Eolo, Ermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giglio, Giove, Gladio, Graldo, Icaro, Idra, Lemont, Libero, Mare CI, Mercurio, Mida, Ninfa, Oceano, Oscar, Pegaso, Perseo, Porto, Puntal, Rea, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sillaro, Sirio CI, Sperimentali Gr. Lungo B, Sprint, Star, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano, Varie Lungo B, XI745, Zena.

## INDUSTRIALI

**BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)****Art. 51 – Operatività delle garanzie**

La garanzia, per tutti gli eventi assicurati, riguarda la sola perdita di quantità causata al prodotto di ogni singola partita. Il danno da defogliamento è compreso nel danno di quantità.

**BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO)****Art. 52 – Descrizione del prodotto**

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: **monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.**

**Art. 53 – Operatività della garanzie**

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.

**TABACCO****Art. 54 – Decorrenza delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie* e quanto previsto all'art. 34 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – *Decorrenza delle garanzie*, la decorrenza delle sotto indicate garanzie è così convenzionalmente stabilita:

Garanzia	Specie	Decorrenza
Grandine	Tabacco e tabacco Kentucky	Attecchimento delle piantine
Vento Forte		Dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di trapianto indicata sul documento assuntivo

Sono pertanto esclusi tutti gli eventi che potrebbero verificarsi al di fuori delle predette date.

**Art. 55 – Cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie cessano alle ore 12.00 delle date sotto indicate:

Per tutte le varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky

Settore	n° di foglie	data
Primo	Dalla 1° alla 6°	10 settembre
Secondo	Dalla 7° alla 12°	5 ottobre
Terzo	Dalla 13° a salire	20 ottobre

Per varietà Kentucky

Settore	destinazione	data
Primo	Fascia	10 ottobre
Secondo	Fascetta – ripieno	20 ottobre

Sono pertanto esclusi tutti gli eventi che potrebbero verificarsi al di fuori delle predette date.

**Art. 56 – Oggetto delle garanzie**

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.

Per tutte le varietà di tabacco, per la stima del coefficiente di danno di ciascuna pianta e per ogni singolo settore, il numero totale delle foglie utili perse o da considerarsi tali, a causa dell'avversità coperta da garanzia, va rapportato al numero complessivo delle foglie presenti sulla pianta stessa al di sotto del punto di cimatura, oppure, in caso di danno verificatosi su prodotto parzialmente raccolto va rapportato al numero delle foglie presenti al momento dell'evento sulla partita assicurata.

**In caso di eventi successivi e con parte del prodotto già raccolto, il danno di questi ulteriori sinistri deve comunque essere rapportato al numero delle foglie presenti al momento del primo sinistro, per ogni singolo settore.**

**Art. 57 – Modalità di raccolta per la varietà Kentucky**

Per il Kentucky, l'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare nel documento assuntivo, la modalità utilizzata per la raccolta delle foglie destinate a Fascia – Fascetta, pertanto deve essere indicato se la stessa viene effettuata **a tronchetto** oppure **a foglia**.

**Art. 58 – Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky**

1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, **escludendo le foglie di trapianto e le successive fino alla quarta foglia visibile al di sopra del piano di campagna**, sono:

1.a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;

**1.b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che l'innanzi indicata pratica non sia effettuata, escludendo le cinque foglie al di sotto della prima diramazione del fiore e tutte quelle aventi lunghezza della costola inferiore a 25 cm.**

**2) Considerando uguali tutte le suddette foglie utili, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata in base:**

2.a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, **a seguito** di rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;

2.b) al mancato **e/o diminuito** accrescimento delle foglie;

2.c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;

**2.d) per tutte le foglie con parti asportate o da considerarsi tali fino al 15%, per le foglie mature con uno sfrangiamento della pagina fogliare inferiore al 30% e, per le foglie che al momento del sinistro abbiano oltrepassato la fase di maturazione fisiologica, il danno è da intendersi convenzionalmente pari a 0%.**

3) Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:

3.a) il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.

3.b) il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 3.a), il danno di qualità di cui al punto 3.b), opportunamente calcolato sul residuo.

**Art. 59 – Valutazione del danno per la varietà Kentucky**

**1) Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, sono escluse dalla garanzia le foglie di trapianto e le successive fino alla quarta foglia visibile al di sopra del piano di campagna.**

**Considerando uguali tutte le foglie utili ottenibili al di sotto del limite della cimatura, la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata in base:**

1.a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, a seguito di rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;

1.b) al mancato **e/o diminuito** accrescimento delle foglie;

1.c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale;

**1.d) per le foglie mature con uno sfrangiamento della pagina fogliare inferiore al 20% e, per le foglie che al momento del sinistro abbiano oltrepassato la fase di maturazione fisiologica, il danno è da intendersi convenzionalmente pari a 0%.**



Limitatamente alle sole **quattro** foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui ai **sopraindicati punti a) e b)** del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

- 2) Il danno complessivo quanti-qualitativo è valutato sulla base dei seguenti elementi:
- 2.a) il danno di quantità è determinato con riferimento alle foglie perse ed alle piante troncate.
  - 2.b) il danno di qualità è determinato con riferimento alle foglie ancora attaccate alla pianta, considerate completamente o in parte danneggiate, oppure non completamente sviluppate, causa mancato accrescimento.

La percentuale di danno complessiva sarà pertanto determinata, sommando al danno di quantità, calcolato secondo il punto 2.a), il danno di qualità di cui al punto 2.b), opportunamente calcolato sul residuo.

#### **Art. 60 – Obblighi dell'Assicurato in caso di denuncia di danno**

Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) - se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del prodotto o l'esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del prodotto;
- b) - se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima dell'accadimento del sinistro oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata;
- c) - **la percentuale di prodotto raccolto, nel caso in cui l'evento sia accaduto dopo l'inizio della raccolta.**

#### **Art. 61 – Mancata rilevazione del danno**

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. **11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

#### **Art. 62 – Ritrapianto in caso di danno gravissimo da grandine**

Nel caso di danno grave imputabile all'evento **grandine**, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire, con telegramma, fax o e-mail, la Direzione della Società - **Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA** - perché disponga d'urgenza per il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi **otto giorni**, oltre quello dell'avviso, senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà dell'Assicurato, in deroga all'art. **11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, di eseguire le suddette pratiche colturali, purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita. In ogni caso resta convenuto che:

- a) - deve essere liquidato il solo danno causato dagli eventi in garanzia sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- b) - nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni, oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

Nel caso di danno **gravissimo** da **grandine**, verificatosi post-trapianto, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di eventuale ritrapianto, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire, a mezzo telegramma, fax o e-mail, la Compagnia affinché disponga d'urgenza il sopralluogo del perito.

Qualora l'Assicurato, di comune accordo con il perito, intenda eseguire il ritrapianto gli sarà riconosciuto un **danno massimo pari al 7%** del valore assicurato di ciascuna partita danneggiata, omnicomprensivo, senza franchigia, calcolato in base alle reali pratiche colturali da sostenere.

In caso di danni successivi gli stessi verranno calcolati sul **valore** residuo.



**Art. 63 – Tabella di modulazione della resa per tutte le varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky**

Per tutte le varietà cimate, con la sola eccezione della varietà Kentucky, in deroga di quanto previsto all'art. 58 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky**, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste al punto 58.2), viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste. Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all'art. 58 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky**.

In caso di foglie superiori a 26 o inferiori a 16, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

**Tabella di modulazione della resa per tutte le varietà di Tabacco ad eccezione del Kentucky**

		% peso settore rispetto a peso complessivo assicurato										
	N° di foglie a cimatura	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Settore	N° di foglie a pianta											
1	1											
	2											
	3	27,03%	25,53%	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	17,50%	16,80%
	4											
	5											
	6											
2	7											
	8											
	9	36,50%	34,47%	32,67%	31,03%	29,57%	28,23%	27,00%	25,77%	24,63%	23,60%	22,67%
	10											
	11											
	12											
3	13											
	14	36,47%										
	15		40,00%									
	16			43,13%								
	17				45,97%							
	18					48,53%						
	19						50,87%					
	20							53,00%				
	21								55,13%			
	22									57,10%		
	23										58,90%	
	24											60,53%
	25											
	26											
TOTALE		100%										

**Art. 64 – Tabella di modulazione della resa per varietà Kentucky**

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto dall'art. 59 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Valutazione del danno per la varietà Kentucky**, limitatamente alle **12 foglie utili** ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art. 59.1) delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Valutazione del danno per la varietà Kentucky**, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

Scaglioni di Raccolta		Foglie Mediamente Raccolte	Riparametrazione del valore assicurato sulla resa per fascia di raccolta
1°	Fascia	6	60%
2°	Fascetta - Ripieno	6	40%

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel documento assuntivo, può essere assicurata solo la parte delle **sei foglie** poste al di sotto del punto di cimatura.

In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al **60% della resa massima** producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\Ha).

**Art. 65 – Danni da garanzia Vento Forte**

La valutazione del danno viene effettuata in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali dovute alla rottura delle costole primarie e secondarie ed alla sfrangiatura della pagina fogliare;
- all'allettamento totale della pianta, quando risulta fortemente danneggiato l'apparato radicale per cui non è possibile l'eventuale raddrizzamento;
- per la sola varietà Kentucky, all'effetto meccanico dello sfregamento delle foglie (ammastamento della pagina fogliare).

Esclusivamente nella fase colturale di pre-cimatura, se almeno il **10%** delle piante presenti in ogni singola partita – ovvero **20%** per **le colture irrigate a goccia con manichette forate** – subisce, a causa dell'evento **Vento Forte**, un'inclinazione dell'asse del caule, rispetto alla naturale posizione verticale, superiore a **15°**, la Società riconosce un indennizzo, senza applicazione di franchigia, nella misura massima di **€ 600,00 per ettaro**, quale rimborso convenzionale dei costi sostenuti dall'assicurato per l'effettuazione dell'operazione manuale di raddrizzamento delle piante stesse. Tale indennizzo viene calcolato proporzionalmente al numero di piante inclinate ed al relativo grado di inclinazione, rispetto al totale delle piante presenti su ogni singola partita, in base alle classificazioni ed ai relativi coefficienti di danno indicati nella tabella seguente:

Classe di inclinazione	Gradi di inclinazione	% danno
Piante illese	Inferiore o uguale a 15°	0
Lieve	Superiore a 15° fino a 30°	Da 15 a 35
Media	Superiore a 30° fino a 45°	Da 40 a 65
Grave	Superiore a 45° fino a 60°	Da 70 a 80
Gravissima	Superiore a 60°	100

A deroga dell'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**, il danno da **Vento Forte**, che abbia provocato l'inclinazione delle piante, deve essere comunicato, con e-mail, telegramma o fax, alla Direzione della Società - Liquidazione Grandine – Via Stalingrado 45 – 40128 BOLOGNA - entro **12 ore successive al verificarsi dell'evento**.

L'assicurato, dopo aver effettuato la comunicazione dell'evento alla Società, può iniziare l'operazione di raddrizzamento delle piante, con l'obbligo di lasciare i campioni per la stima del danno, previsti dall'art.

**112 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – Disposizioni.**

L'indennizzo è riconosciuto sempreché l'assicurato provveda ad effettuare correttamente l'operazione colturale di raddrizzamento, **entro e non oltre 48 ore dall'evento**, per tutte le piante inclinate a causa del Vento Forte, qualsiasi sia la percentuale di piante inclinate rispetto al totale delle stesse presenti sull'appezzamento assicurato.

La mancata esecuzione dell'operazione di raddrizzamento, secondo i criteri sopra specificati, determina la perdita del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato.

La garanzia cessa alla completa cimatura avvenuta. In caso di danno avvenuto su partita con prodotto parzialmente cimato, l'indennizzo viene calcolato sulla percentuale di piante non cimate.

Per eventuali danni successivi causati da altri eventi assicurati, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per partita l'importo corrispondente all'indennizzo riconosciuto per il raddrizzamento delle piante.

**Art. 66 – Danni da garanzia Eccesso di Pioggia**

La garanzia risarcisce il danno in base:

- a) all'asfissia radicale con conseguente ingiallimento fogliare ed appassimento con collasso delle piante.
- b) all'anticipo della fase riproduttiva (prefioritura) con conseguente riduzione della produzione delle foglie dovuta all'esposizione, per lunghi periodi di tempo, su suoli sommersi di acqua proveniente da precipitazioni.

## LEGUMINOSE

### FAGIOLI

**Legumi da consumo fresco o trasformazione industriale, fagiolo secco, allevati a terra o con sostegni.**

**Art. 67 – Destinazione del prodotto**

Nel caso in cui, a seguito di danni da eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel documento assuntivo, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile **destinazione a seme**.

**Art. 68 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fagioli**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, segni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione.	0	25
c)	Più lesioni, incisioni e deformazioni di media estensione e/o profondità.	0	40
d)	Più lesioni, deformazioni di notevole estensione e/o profondità.	0	70
e)	I legumi abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

**FAGIOLINI**

**“Mangiatutto”, per consumo fresco o trasformazione industriale.**

**Art. 69 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fagiolini**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, segni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione.	0	25
c)	Più lesioni, incisioni di media estensione e/o profondità.	0	45
d)	Più lesioni di notevole estensione e/o profondità.	0	75
e)	I legumi abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

**PISELLI****Bacello fresco per industria o consumo diretto****Art. 70 – Destinazione del prodotto**

Nel caso in cui, a seguito di danni da eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel documento assuntivo, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile **destinazione a seme**.

**Art. 71 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Piselli**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, segni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione.	0	25
c)	Più lesioni, incisioni di media estensione e/o profondità.	0	45
d)	Più lesioni di notevole estensione e/o profondità.	0	75
e)	I legumi abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

**SOIA****Art. 72 – Obblighi nell'assunzione**

Nel documento contrattuale deve essere indicata, per ciascuna partita, se trattasi di coltura irrigua o non irrigua. Nel caso in cui la partita, indicata come irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata, come coltura non irrigua.

Ciò comporterà ai fini della liquidazione, l'applicazione dello scoperto come riportato all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Soglia di danno, franchigia, limite di indennizzo e scoperto**.

**Art. 73 – Decorrenza e cessazione della garanzia Vento Forte**

La garanzia relativa all'avversità **vento forte** decorre dall'inizio della **fioritura** e termina:

- per il prodotto di primo raccolto alle ore **12.00** del **20 ottobre**;
- per il prodotto di secondo raccolto alle ore **12.00** del **20 novembre**.

**Art. 74 – Danno di qualità sulla garanzia Grandine – Decorrenza e Tabella**

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per il solo danno da **grandine**, a scelta dell'Assicurato, per l'intera produzione aziendale sul singolo comune, **anche quella di qualità**, la cui decorrenza è compresa tra **la fase fenologica riproduttiva di R1** e cessa alla **maturazione agronomica del prodotto**.

Il danno di qualità imputabile alla **grandine** è CONVENZIONALMENTE valutato, sul prodotto residuo dalla perdita di quantità causata da tutti gli eventi in garanzia, in base ai coefficienti riportati nella tabella seguente:

Soia	Tabella danno di qualità per la grandine								
Percentuale perdita di Quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di Qualità sul prodotto residuo	0	4	6	10	12	14	16	20	25

Per i coefficienti non riportati si opera per interpolazione

**ORTICOLE**

**BASILICO, CAROTE, FINOCCHIO, PORRO, PREZZEMOLO, RAVANELLO, SEDANO**

**Art. 75 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano il prodotto ottenibile dal **primo taglio** di un solo ciclo produttivo.

**Art. 76 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Tutte le garanzie cessano alle ore **12.00** dell'**80° giorno** dalla data di emergenza o trapianto.

**Art. 77 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per tutti i prodotti**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il prodotto:

- carote, il solo prodotto con diametro superiore a 20mm o 50 gr di peso.
- finocchio, il solo prodotto con diametro superiore a 60mm.
- porro, il solo prodotto con diametro superiore a 10mm.
- sedano, il solo prodotto di peso superiore a 150 gr.

**BIETOLA DA COSTA, CICORIA, CIME DI RAPA, INDIVIA RICCIA, INDIVIA SCAROLA, LATTUGA, SPINACIO****Art. 78 – Oggetto delle garanzie**

Le garanzie riguardano il prodotto ottenibile dal **primo taglio** di un solo ciclo produttivo.

**Art. 79 – Decorrenza e cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie** e quanto previsto all'art. 34 delle **Condizioni Speciali di Assicurazione – Decorrenza delle garanzie**, la decorrenza e la cessazione di tutte le garanzie sono così convenzionalmente stabilite:

Specie	Garanzia	Decorrenza	Cessazione ore 12.00 del
Spinacio	Tutte le garanzie	Emergenza	130° giorno dalla decorrenza e comunque non oltre: 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina; 10 agosto per le produzioni a semina primaverile
Tutti gli altri prodotti		Emergenza / attecchimento	70° giorno dalla decorrenza

**Art. 80 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per tutti i prodotti**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate **CONVENZIONALMENTE** in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il prodotto:

- scarola e indivia riccia, il solo prodotto di peso superiore a 100 gr.
- lattuga, il solo prodotto di peso superiore a 80 gr.

**CARCIOFI****Art. 81 – Oggetto delle garanzie**

Tutte le garanzie riguardano i **“primi cinque capolini ottenibili”** da ciascuna pianta e/o posta, immuni da ogni malattia o difetto, idonei alla commercializzazione per il consumo fresco.

Il numero dei **“primi cinque capolini”** per pianta e/o posta ed il numero delle piante per partita deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** indicato nel documento assuntivo.

**Art. 82 – Valore assicurato a capolino**

Il valore assicurato esposto nel documento assuntivo viene convenzionalmente stabilito dalla seguente tabella:

Capolini assicurabili (primi 5)	% del valore totale assicurato per partita
1° capolino	25
2° capolino	25
3° capolino	18
4° capolino	18
5° capolino	14

**Art. 83 – Danno di quantità e di qualità – Tabelle per Carciofi**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi e lesioni lievi con decolorazione delle brattee esterne.	0	0
b)	Lesioni medie con suberificazione.	0	20
c)	Lesioni profonde con suberificazione.	0	40
d)	Lesioni interessanti anche le brattee interne con medio defogliamento delle piante; lesioni profonde dello stelo.	0	70
e)	I capolini persi e/o distrutti o da considerarsi tali, capolini con grave defogliamento della pianta e rottura dello stelo, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità	100	0

**CAVOLFIORI (PIANTA), CAVOLO VERZA (PIANTA), CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO E ROSSO (PIANTA), CAVOLO BROCCOLO (PIANTA), CAVOLO CINESE (PIANTA), CAVOLO NERO (PIANTA)**

**Art. 84 – Cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie a carico della Società terminano comunque alle ore 12.00 del 30 novembre.



Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Piante illese; lievi segni di percossa.	0	0
b)	Piante con alcune incisioni.	0	10
c)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni lievi.	0	25
d)	Piante con incisioni e/o lacerazioni e deformazioni medie	0	45
e)	Piante con incisioni e/o lacerazioni profonde e deformazioni gravi.	0	75
f)	Piante perse e/o distrutte o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Per l'eventuale calcolo del danno di quantità, si considerano idonei alla commercializzazione per il prodotto:

- cavolfiore, il solo prodotto con diametro superiore a 11 cm.
- cavolo cappuccio e cavolo verza, il solo prodotto di peso superiore a 350 gr.

## CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

### Art. 85 – Cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie a carico della Società terminano comunque alle ore **12.00** del:

- **30 settembre** per l'Italia Settentrionale;
- **15 ottobre** per l'Italia Centrale;
- **15 novembre** per l'Italia Meridionale e le Isole.

### Art. 86 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Cetrioli, Zucche, Zucchine

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Frutti illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo.	0	0
b)	Frutti con plurime incisioni all'epicarpo.	0	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	0	75
f)	I frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

## CIPOLLE

## CIPOLLE BULBO

## Art. 87 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Cipolla bulbo

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Illesi, decolorazioni e ustioni di minima entità.	0	0
b)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione e/o profondità.	0	10
c)	Più lesioni, incisioni e deformazioni alla prima tunica, qualche segno di percossa alla seconda tunica, decolorazioni di media estensione e/o profondità.	0	30
d)	Più lesioni, deformazioni, ondulazioni alla seconda tunica, decolorazioni di notevole estensione e/o profondità.	0	60
e)	I bulbi persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

## CIPOLLINE DA INDUSTRIA

## Art. 88 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento assuntivo devono essere indicate, per ciascuna partita, la data di semina, la varietà o clone, la durata del ciclo produttivo e/o l'epoca presunta di raccolta.

## Art. 89 – Operatività delle garanzie

Le garanzie, per **tutti** gli eventi in copertura, sono operanti esclusivamente per i danni diretti alle produzioni assicurate, escludendo ogni danno indiretto e/o consequenziale.

Le garanzie sotto specificate, sono operanti con i seguenti limiti:

- **Vento Forte:** dalla semina fino a trenta giorni antecedenti la data di raccolta;
- **Eccesso di pioggia:** dalla semina fino alla comparsa della quinta foglia;
- **Grandine ed altre avversità:** per tutto il ciclo produttivo (dalla semina fino alla raccolta).

**Art. 90 – Danno di quantità e di qualità per Cipolline da industria**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

**Tabella per Cipolline tipologia “maggioline”**

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Bulbilla con diametro compreso tra 10 e 25 mm; bulbilla illesi.	0	0
b)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la prima tunica.	0	30
c)	Bulbilla non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 10 mm o superiore a 25 mm, anche se colpiti da grandine.	0	50
d)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la seconda tunica.	0	60
e)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la terza tunica.	0	90
f)	I bulbilla, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro compreso tra 10 e 25 mm.

Nel caso di colpi da grandine di entità differente sullo stesso bulbillo verrà calcolato il parametro che risulta maggiore.

**Tabella per Cipolline tipologia “borettane”**

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Bulbilla con diametro compreso tra 25 e 50 mm; bulbilla illesi.	0	0
b)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la prima tunica.	0	30
c)	Bulbilla non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 25 mm o superiore a 50 mm, anche se colpiti da grandine.	0	50
d)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la seconda tunica.	0	60
e)	Bulbilla con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la terza tunica.	0	90
f)	I bulbilla, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro compreso tra 25 e 50 mm.

Nel caso di colpi da grandine di entità differente sullo stesso bulbillo verrà calcolato il parametro che risulta maggiore.

## COCOMERI E MELONI

### Art. 91 – Operatività garanzie

Nel documento assuntivo deve essere indicato se trattasi di **coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto**.

### Art. 92 – Cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, tutte le garanzie cessano convenzionalmente alle seguenti date:

Specie/Prodotto	Area geografica	Cessazione dalle ore 12.00 del
Coltivazioni forzate (compresa copertura con tessuto non tessuto per anticipo ciclo colturale)	<i>Italia Settentrionale</i>	<b>10 agosto</b>
	<i>Italia Centrale, Meridionale ed Isole</i>	<b>1 agosto</b>
Coltivazioni a cielo aperto non forzate (comprese quelle con pacciamatura)	<i>Italia Settentrionale</i>	<b>31 agosto</b>
	<i>Italia Centrale, Meridionale ed Isole</i>	<b>20 agosto</b>
Coltivazioni tardive senza sistemi di forzatura	<i>Italia Settentrionale</i>	<b>15 settembre</b>
	<i>Italia Centrale, Meridionale ed Isole</i>	

Sono considerate coltivazioni tardive quelle seminate o trapiantate a partire dalle seguenti date:

- per l'Italia Settentrionale **semina dal 15 maggio, trapianto dal 1° giugno**;
- per l'Italia Centro - Meridionale ed Insulare **semina dal 5 maggio, trapianto dal 20 maggio**.

### Art. 93 – Danno di quantità e di qualità

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

**Tabella per Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni**

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
<b>a)</b>	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo.	0	0
<b>b)</b>	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	30
<b>c)</b>	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	55
<b>d)</b>	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	0	80
<b>e)</b>	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella per Cocomeri varietà Sugar Baby e simili

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi.	0	0
b)	Incisioni all'epicarpo	0	15
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	0	50
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	0	80
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

## MELANZANE

### Art. 94 – Cessazione delle garanzie

Tutte le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato; a parziale deroga dell'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – Cessazione della garanzia, gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti nella tabella che segue:

Giorni dal Trapianto (*)	Scaglioni di raccolta progressiva e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*) Per giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.

### Art. 95 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Melanzane

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti.	0	0
b)	Frutti lievemente deformati; percosse all'esocarpo con compressioni leggere.	0	25
c)	Frutti mediamente deformati; percosse al mesocarpo con compressioni medie.	0	50
d)	Frutti gravemente deformati; più percosse al mesocarpo con compressioni medie.	0	75
e)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

## PATATE

### Art. 96 – Obblighi nell'assunzione

Nel documento contrattuale deve essere indicato se trattasi di **coltura da industria o da consumo fresco**.

### Art. 97 – Oggetto delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 2 delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Oggetto delle garanzie** – la Società indennizza i danni causati dalle seguenti avversità atmosferiche di:

**FREQUENZA** - Grandine, Vento forte, Eccesso di Pioggia - da inserire obbligatoriamente nella garanzia in forma **indivisibile**, con eventuale aggiunta delle avversità **CATASTROFALI** anch'esse inseribili nella garanzia solamente nella forma a pacchetto **indivisibile** e/o **ACCESSORIE** inseribili invece in forma **opzionale**.

### Art. 98 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

Fermo quanto previsto all'art. 5 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie** e quanto previsto all'art. 34 delle **Condizioni Speciali di Assicurazione – Decorrenza delle garanzie**, la decorrenza e la cessazione sono così convenzionalmente stabilite:

Garanzia	Destinazione	Decorrenza	Cessazione ore 12.00 del
Eccesso pioggia	Industria	Germogliazione	31 agosto varietà precoci; 30 settembre per tutte le altre varietà
	Consumo fresco	Germogliazione	31 luglio per le varietà precoci; 10 ottobre per tutte le altre varietà
Vento Forte	Tutte	Emergenza	Fase di ingiallimento delle foglie basali (30%) ingiallimento apparato fogliare
Tutte le altre garanzie	Tutte	Emergenza	30 settembre

### Art. 99 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 delle **Condizioni Generali di Assicurazione - Anticipata risoluzione del contratto** – nel caso di danni precoci, provocati da eccesso di pioggia, che si siano verificati entro il **30 aprile** e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il **30%** delle piantine per partita assicurata, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura con seme certificato (spese per sementi e operazioni colturali connesse) fino ad un massimo di € **2.000,00** per ettaro, senza applicazione di franchigia.

L'importo è stabilito in base alle spese desunte da documentazione aziendale (spese documentate per l'acquisto di sementi, mezzi tecnici e servizi di contoterzisti, spese per operazioni colturali connesse), comprendendo l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, un'intera striscia di terra riseminata.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento del sopracitato rimborso e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 12 delle **Condizioni Generali di Assicurazione – Norme per la quantificazione del danno e competenze dei periti**.

Il prodotto riseminato si considera assicurato.

Per la quantificazione di eventuali danni successivi sulla partita oggetto di risemina, dalla somma assicurata è detratto l'indennizzo già riconosciuto secondo il paragrafo precedente e saranno applicate le franchigie ed i limiti di indennizzo contrattuali previsti.

## PATATE DA INDUSTRIA

### Art. 100 – Operatività della garanzie

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. La presente assicurazione vale esclusivamente per le **colture irrigue**.

**Art. 101 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Patate da industria**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati. La perdita di qualità, applicata sul prodotto residuo dalla perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE valutata in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto determinato esclusivamente da lesioni e da imperfezioni esterne ed interne causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia, in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	DANNO %	Prodotto idoneo per:
A	0	produzione di "chips"
B / B1	25	produzione di "stiks"
C	40	produzione di fiocco/purè

**PATATE DA CONSUMO FRESCO****Art. 102 – Operatività delle garanzie**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, anche se insistente su comuni diversi.

**Art. 103 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Patate da consumo fresco**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono essere esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: - presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; - sono privi di screpolature, lesioni ed altri difetti.	0	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Non devono presentare vetrosità e devono essere esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro inferiore a 45 mm e superiore a 75 mm. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti non superiori a: - 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - 10% della superficie totale del tubero per inverdimento.	0	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile. Devono presentare imperfezioni esterne ed interne e difetti di colorazione importanti: - superiori a 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; - compresi tra il 10% ed il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento.	0	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c), pertanto destinati alla trasformazione industriale.	0	75
e)	I tuberi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

Relativamente a quanto indicato nella "Descrizione", si considerano esclusivamente le lesioni, le imperfezioni esterne ed interne e le marcescenze causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia.



**PEPERONI****Art. 104 – Cessazione delle garanzie**

A parziale deroga dell'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione – **Cessazione della garanzia, tutte le garanzie**, ferma restando la scadenza massima del **15 novembre**, si estinguono su **tutto il territorio nazionale**, secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio, stabiliti CONVENZIONALMENTE come segue:

Giorni dal Trapianto (*)	Scaglioni di raccolta progressiva e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*) Per giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati

**Art. 105 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Peperoni**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti.	0	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati.	0	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati.	0	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso.	0	60
e)	Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	0	80
f)	I fiori (*) e/o frutti abbattuti, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.



**POMODORI****Art. 106 – Cessazione delle garanzie**

Fermo quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie**, le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessano trascorsi i **115** giorni successivi alle date di semina o trapianto indicate sul documento assuntivo, e comunque non oltre le seguenti date:

Garanzie	Area geografica	Cessazione dalle ore 12.00 del
Colpo di sole, grandine, sbalzo termico, vento forte, vento caldo.	<i>Italia Settentrionale</i>	<b>25 settembre</b>
	<i>Italia Centrale, Meridionale ed Isole</i>	<b>20 settembre</b>
Eccesso di pioggia	<i>Italia Settentrionale</i>	<b>20 settembre</b>
	<i>Italia Centrale, Meridionale ed Isole</i>	<b>10 settembre</b>

**Art. 107 - Operatività della garanzia Sbalzo Termico**

Relativamente all'avversità **sbalzo termico**, fermo restando quanto previsto nelle definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei **32 gradi centigradi**. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

**POMODORI DA INDUSTRIA (Concentrati / pelati / pomodorini)****Art. 108 – Oggetto delle garanzie – Danno di quantità e di qualità – tabella per Pomodoro da Industria**

Il danno riguardante il prodotto mercantile destinato alla produzione **di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere**, è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno quantità	% danno qualità	
			Pelato	Concentrato/ Pomodorini
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10.	0	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	0	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3.	0	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie.	0	65	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi.	0	80	70
f)	I fiori(*) e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3, conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0	0

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**POMODORI DA CONSUMO FRESCO****Art. 109 – Danno di quantità e di qualità – Tabella per Pomodoro Fresco**

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 1,0 cm <sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 2 cm <sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti	0	50
c)	I fiori(*) e i frutti persi, distrutti, che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad ¼, conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

## PICCOLI FRUTTI

### FRAGOLE, FRAGOLINE DI BOSCO, LAMPONI, MIRTILLI, MORE, RIBES, UVA SPINA

#### Art. 110 – Decorrenza e cessazione delle garanzie

A deroga dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione delle garanzie*, tutte le garanzie hanno inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all'art. 35 delle Condizioni Speciali di Assicurazione - *Cessazione delle garanzie*, terminano alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita deve essere indicata, nel documento assuntivo, la fioritura della specie (unifera o rinfiorante) e, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa.

#### Art. 111 - Danno di quantità e di qualità – Tabella per Fragole, Fragoline di bosco, Lamponi, Mirtilli, More, Ribes, Uva Spina

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati, che vengono valutate CONVENZIONALMENTE in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella. Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

Classe di danno	Descrizione	% danno di:	
		quantità	qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	0	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	0	70
d)	I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.	100	0

## CAMPIONI

### Art. 112 – Disposizioni

Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – **Obblighi dell'Assicurato in caso di prodotto giunto a maturazione, campioni e decadenza dal diritto al risarcimento**, i campioni sono così determinati:

- **uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine e orticole in genere**: le **tre intere file di piante** che insistono al centro della partita;
- **pomodoro**: le **tre intere file, semplici o binate**, di piante che insistono al centro della partita;
- **tabacco**: devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento, ognuna composta da un **minimo di tre file contigue**, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della quantità di prodotto ottenibile dalla partita assicurata;
- **mais e soia**: devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento, ognuna composta da un **minimo di cinque file contigue**, distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della superficie della partita assicurata;
- **frumento, orzo e sorgo**: in caso di danni da vento forte, devono essere costituiti da **più strisce di prodotto** condotte per l'intera lunghezza dell'appezzamento e distribuite uniformemente sull'intera larghezza dell'appezzamento, per una percentuale minima corrispondente al **3%** della superficie della partita assicurata;
- **agrumi, frutta, olive**: **una pianta ogni 20 per ogni filare** o, per filari con **numero di piante inferiore a 20, una pianta** per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere **escluse le piante di testata**.

Per i prodotti a raccolta scalare l'Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento.

**VALUTAZIONE DANNO COMPLESSIVO DELLE AVVERSITA' DIVERSE DA GRANDINE****Prodotto cereali autunno vernini**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** allettamento con o senza ginocchiatura; rottura e/o piegatura dei culmi;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale.

**Prodotto riso**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** allettamento con o senza ginocchiatura; rottura e/o piegatura dei culmi.

**Prodotto frutta**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Sbalzo Termico:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; produzione persa a seguito di cascola dei frutti appena allegati;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale; lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, dovute anche alla anomala distensione cellulare (cracking) per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature e cracking dovuto a perdita di elasticità a seguito delle scottature dell'epicarpo;
- **Vento Caldo:** minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

**Prodotto olive**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di grappoli fiorali; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Sbalzo Termico:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; produzione persa a seguito di cascola dei frutti appena allegati;
- **Eccesso di Pioggia:** lesioni al frutto, nella fase antecedente la raccolta, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Vento Caldo:** minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

**Prodotto orticole, cucurbitacee**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Sbalzo Termico:** arresto della vegetazione;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale; lesioni al frutto, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature dell'epicarpo;
- **Vento Caldo:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

**Prodotto piante da seme**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** rottura o asportazione delle infiorescenze portaseme;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale;
- **Vento Caldo:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura.

**Prodotto pomodoro**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli e frutti; lesioni a carico dei singoli frutti;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale; lesioni al frutto, per l'eccessiva disponibilità idrica;
- **Colpo di Sole:** minore incremento ponderale per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature; lesioni al frutto, a seguito di decolorazione, scottature dell'epicarpo;
- **Vento Caldo:** minore allegagione per le difficoltà di impollinazione a seguito della concomitanza dell'avversità con la fioritura; minore incremento ponderale per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

**Prodotto tabacco**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** piegatura e/o rottura della lamina fogliare;
- **Eccesso di Pioggia:** produzione persa a seguito di asfissia radicale, anticipo della fase riproduttiva (prefioritura) con conseguente riduzione nella produzione delle foglie.

**Prodotto uva**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** asportazione di germogli, parti di germogli, grappoli, racemoli e singole bacche; ammacature del grappolo nel periodo di accrescimento e di invaiatura; parziale ammostamento del grappolo nel periodo di maturazione e vendemmia;
- **Sbalzo Termico:** distruzione totale o parziale di germogli fertili; distruzione totale o parziale di infiorescenze;
- **Eccesso di Pioggia:** perdita quantitativa di produzione dovuta all'insorgenza di marcescenza;
- **Colpo di Sole:** scottature delle bacche, diminuzione di produzione per la perdita di efficienza fogliare a seguito di scottature;
- **Vento Caldo:** perdita quantitativa di produzione per la diminuzione di efficienza fogliare a seguito dello stress termico ed idrico.

**Prodotto vivai**

Il danno complessivo è valutato anche tenendo conto dei seguenti aspetti:

- **Vento Forte:** rottura dell'asse principale.

## **INFORMATIVA PRIVACY**

**Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti**

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

**QUALI DATI RACCOGLIAMO**

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

**PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI**

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5).

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(6) o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa(4).

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

**COME TRATTIAMO I SUOI DATI**

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).

**QUALI SONO I SUOI DIRITTI**

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(8).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it).

Inoltre, collegandosi al sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

**Note**

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. [www.unipol.it](http://www.unipol.it).
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. [www.unipol.it](http://www.unipol.it)) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.